



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CORBETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2019

Disposizioni in materia di trasparenza dell'appartenenza ad organizzazioni ed associazioni private da parte di candidati e titolari di incarichi politici

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 18 della Costituzione garantisce nel modo più ampio possibile la libertà di associazione di tutti i cittadini, senza necessità di autorizzazione alcuna, essendo le realtà associative una delle « formazioni sociali » previste dall'articolo 2 della Costituzione medesima, all'interno delle quali si svolge la personalità del singolo individuo.

Tale libertà, insieme a quella di riunione (articolo 17 Costituzione), rientra tra le cosiddette libertà collettive, ovvero le libertà che presuppongono una pluralità di soggetti accomunati da un unico fine, il cui esercizio non si esaurisce nella difesa di una sfera di autonomia individuale, ma è volto alla realizzazione di quelle finalità.

Tuttavia, più nello specifico, la libertà di associazione e quella di riunione si distinguono tra loro perché, mentre la seconda è caratterizzata dalla materiale compresenza di più persone in un determinato luogo, la libertà di associazione prescinde da questa, essendo invece rilevante il vincolo giuridico esistente tra gli associati.

Inoltre, la Costituzione specifica la liceità del diritto di associazione per fini che non sono vietati dalla legge *uti singulus* e *uti socius*, facendo cioè riferimento alle associazioni segrete e a quelle che, seppure indirettamente, perseguono scopi politici attraverso un'organizzazione di tipo militare (articolo 18, secondo comma, della Costituzione).

Con riferimento a queste ultime, è stata data pronta attuazione del testo costituzionale (decreto legislativo n. 43 del 1948), mentre maggiori problemi sono sorti con riferimento al divieto di associazioni segrete, in quanto la disciplina normativa di riferi-

mento è stata adottata solo molti anni dopo, con la legge n. 17 del 1982.

Al contempo, ulteriore limite alla libertà di associazione è rappresentato dal divieto di ricostruzione del disciolto partito fascista, disposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, ma disciplinato altresì dalla legge n. 645 del 1952.

Ecco che allora, al di fuori di questi casi limite, l'associazione intesa come corollario della libertà personale (articolo 13 Costituzione) è una delle caratteristiche più importanti dello Stato democratico e di diritto nel quale ci troviamo.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di rendere ancor più trasparente e, quindi, pubblica, l'appartenenza dei candidati alle competizioni elettorali di qualunque genere, mediante la presentazione di una dichiarazione allegata al *curriculum vitae*, anche negativa ovvero attestante la non appartenenza, a qualunque titolo, ad organizzazioni o associazioni private con finalità di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale, religioso, sindacale, ambientale o di promozione economica.

È a tal fine che l'articolo 1, più nello specifico, apporta delle modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, prevedendo, infatti, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale e regionale, la presentazione della suddetta dichiarazione informativa da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con la previsione di un'apposita sanzione nel caso di inadempimento (lettera *a*) del comma 1).

Le pubbliche amministrazioni sono poi tenute a pubblicare tale informazione aggiuntiva anche con riguardo ai titolari di incari-

chi di collaborazione o consulenza e quelli conferiti nelle società controllate (lettere *b*) e *c*) del comma 1).

L'articolo 2 interviene invece sulla legge 9 gennaio 2019, n. 3, al fine di ricomprendere la dichiarazione in questione, fornita dai rispettivi candidati, tra i documenti che i partiti o i movimenti politici sono tenuti a pubblicare nel proprio sito *internet* in vista delle competizioni elettorali (lettera *a*) del comma 1).

Obblighi informativi che devono essere pubblicati altresì in maniera facilmente accessibile nel sito *internet* dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero

del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che si applicano anche con riguardo ai candidati alle cariche degli organi nominati o eletti dal Parlamento o dal Governo nell'ambito delle procedure previste a legislazione vigente, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 60.000 euro (lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1).

Gli articoli 3 e 4, infine, comprendono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33)*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* il *curriculum vitae* comprensivo di una dichiarazione, anche negativa, sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad organizzazioni o associazioni private con finalità di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale, religioso, sindacale, ambientale o di promozione economica »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1.1.* In caso di omessa presentazione dei dati di cui al comma 1, lettera *b)*, il presidente dell'organo di appartenenza di cui al comma 1, alinea, diffida il titolare di incarichi politici ad adempiere entro il termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza anche dopo la scadenza del termine stabilito nella diffida, è irrogata dall'ufficio di presidenza una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a tre indennità mensili »;

b) all'articolo 15:

1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* il *curriculum vitae* comprensivo di una dichiarazione, anche negativa, sull'even-

tuale appartenenza a qualunque titolo ad organizzazioni o associazioni private con finalità di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale, religioso, sindacale, ambientale o di promozione economica »;

2) al comma 2, dopo le parole: « La pubblicazione » sono inserite le seguenti: « del *curriculum vitae* di cui al comma 1, lettera *b*) e »;

c) all'articolo 15-*bis*, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) il *curriculum vitae* comprensivo di una dichiarazione, anche negativa, sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad organizzazioni o associazioni private con finalità di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale, religioso, sindacale, ambientale o di promozione economica ».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3)

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, primo periodo, le parole da: « *curriculum vitae* » fino a: « certificato penale » sono sostituite dalle seguenti: « *curriculum vitae* fornito dai loro candidati comprensivo di una dichiarazione, anche negativa, sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad organizzazioni o associazioni private con finalità di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale, religioso, sindacale, ambientale o di promozione economica e il relativo certificato penale »;

b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-*bis*. Gli obblighi di cui al comma 14 si applicano inoltre ai candidati per cariche in organi nominati o eletti dal Parlamento o

dal Governo nell'ambito delle procedure previste a legislazione vigente »;

c) al comma 15, dopo le parole: « in maniera facilmente accessibile il *curriculum vitae* » sono inserite le seguenti: « comprensivo di una dichiarazione, anche negativa, sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad organizzazioni o associazioni private con finalità di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale, religioso, sindacale, ambientale o di promozione economica »;

d) al comma 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai candidati di cui al comma 14-*bis*, in caso di violazione degli obblighi previsti dal medesimo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 60.000 ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00